

Accordo Interconfederale - Intercategoriale

tra CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL

in materia di APPRENDISTATO

Alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il Lavoro del 24 Settembre 1996, dalla legge 19 luglio 1997 n° 196 in materia di promozione dell'occupazione, Confartigianato, Cna, Casa, Clai e Cgil, Cisl, Uil, unitamente alle rispettive organizzazioni di categoria, convengono sull'obiettivo di definire una regolamentazione quadro che semplifichi l'ingresso al lavoro nelle imprese artigiane.

In particolare, le Parti convengono di individuare un percorso che giunga ad armonizzare in un unico strumento gli istituti a causa mista maggiormente utilizzati, quali l'apprendistato ed il contratto di formazione e lavoro, a favore del primo, al fine di anticipare e sostenere l'impegno del Governo di realizzare la semplificazione normativa ed una disciplina organica in materia, così come previsto dall'art. 16, comma 5 della L. 196/97.

Pertanto le Parti procederanno nell'impegno di definizione dell'accordo quadro di armonizzazione, convenendo sin da ora che esse riprenderanno ad incontrarsi nel merito a partire dal prossimo mese di ottobre 1998.

Nell'ambito di tale percorso le Parti convengono di disciplinare in via prioritaria la formazione degli apprendisti attraverso la sperimentazione di modelli formativi mirati, coerenti con gli effettivi fabbisogni delle imprese e le caratteristiche soggettive dei giovani interessati, efficaci per un'azione incisiva nei confronti dell'alto tasso di disoccupazione – particolarmente di quella femminile, anche alla luce della L. 125/91 – ed in linea con le disposizioni attuative del citato art. 16 della L. 196/97.

Convenendo sull'importanza che non solo le politiche del Governo italiano, ma anche quelle di tutti i Paesi avanzati, assegnano al sistema di formazione ai fini dello sviluppo economico e sociale della collettività, le Parti firmatarie attribuiscono

particolare importanza alla suddetta fase di sperimentazione. Da essa, infatti, dovrà risultare un modello di formazione certificabile, traducibile in credito formativo ed assumibile anche ai fini del percorso della qualifica professionale e dell'attestato di competenza (art. 5 D.M. 8.4.1998), modello che, al termine della sperimentazione stessa, verrà esteso e generalizzato agli apprendisti assunti nelle imprese artigiane.

In questo quadro, le Parti concordano sulla necessità che il Ministero del Lavoro e le Regioni si attivino sin da ora per una adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.

Le Confederazioni Artigiane e Sindacali dei Lavoratori concordano di procedere nella sperimentazione per un periodo pari a due anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Trascorso il suddetto periodo il modello formativo che sarà stato individuato, attraverso le opportune fasi e sedi di verifica, costituirà il riferimento generalizzato per l'artigianato: a regime, gli oneri derivanti alle imprese dall'applicazione di tale modello (intendendo con questi i costi relativi all'offerta formativa) e gli incentivi e/o le agevolazioni connesse alle attività di tutor verranno finanziati da risorse pubbliche (nazionali, regionali e/o comunitarie).

La sperimentazione

Per realizzare l'impegno assunto sulla sperimentazione, le Parti presenteranno, entro il 30 settembre 1998, un progetto-quadro nazionale da finanziarsi sul capitolo ... del Fondo Sociale Europeo, cui andrà ad aggiungersi un cofinanziamento da parte delle risorse nazionali allo scopo stanziate.

Tale progetto, nell'ambito delle risorse disponibili, interesserà nel biennio almeno n° 10.000 giovani assunti a partire dal 20.07.1998, ed in forza al momento della sperimentazione, in imprese artigiane collocate su tutto il territorio nazionale e rientranti quanto meno nei settori di attività indicati nel testo allegato alla presente intesa.

Il progetto-quadro verrà definito sulla base della griglia predisposta a livello nazionale ed allegata alla presente intesa.

Le Parti, a livello nazionale, anche valutando il ruolo ed il supporto dell'Ente Bilaterale Nazionale, provvederanno all'opportuno coordinamento dei modelli formativi che verranno convenuti a livello regionale, affinché possa essere garantita la più ampia sperimentazione di modelli, anche diversi tra loro per uno stesso settore, e forniranno ipotesi di moduli per la formazione trasversale da offrire come contributo ai livelli regionali.

Al fine di consentire la valutazione *in progress* dei modelli formativi sperimentati, verrà costituito un Comitato di coordinamento del progetto, con la partecipazione del Ministero del Lavoro, le Regioni e le Parti firmatarie del presente accordo, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL.

Sulla base della predetta griglia, le Parti, a livello regionale, individueranno i settori, le aree territoriali, i profili professionali oggetto della sperimentazione, implementando ed arricchendo la griglia stessa a partire dalle specificità locali.

Quanto concordato a livello regionale dovrà pervenire alle Parti nazionali entro il 30.10.1998.

Le Parti, a livello regionale, dovranno considerare aree del territorio che consentano di interessare alla sperimentazione tutte le imprese artigiane ubicate nell'area individuata per tutti gli apprendisti da queste assunti nel profilo professionale oggetto della sperimentazione.

Nell'individuazione delle aree/settore si dovrà, altresì, tenere in considerazione la qualità dell'offerta formativa presente sul territorio rappresentata dalle scuole, accademie, centri di istruzione e/o formazione professionale pubblici o privati (convenzionati) che possono rappresentare validi punti di riferimento per la costruzione dei modelli formativi da sperimentare.

Le Parti, a livello regionale, unitamente alle rispettive organizzazioni di categoria, alla luce di quanto previsto dal decreto attuativo dell'art. 16 della L. 196/97, individueranno i contenuti delle attività formative. Le Parti, sempre a livello regionale, individueranno altresì tutti gli aspetti inerenti l'attuazione e l'organizzazione delle medesime attività, anche decidendo se avvalersi degli enti bilaterali.

Ai singoli enti Regione il Ministero del Lavoro, titolare del progetto, erogherà, sulla base della

presente intesa e del progetto nazionale e di uno specifico accordo tra lo stesso Ministero e le Regioni, le risorse corrispondenti.

Le Parti convengono che la sperimentazione della formazione degli apprendisti assunti a partire dal 20.07.1998 nelle imprese artigiane rientranti nel progetto nazionale di sperimentazione non comporti alcun onere per le imprese stesse.

Pertanto l'insieme delle risorse individuate al primo comma dovrà sostenere:

- i costi relativi ai moduli formativi applicati nelle imprese rientranti nella sperimentazione;
- i costi relativi, per le ore di formazione, alla retribuzione lorda, diretta ed indiretta, nonché agli oneri contributivi sostenuti dalle imprese per i propri dipendenti apprendisti coinvolti nella sperimentazione per le ore di formazione;
- le agevolazioni contributive e/o gli incentivi a favore dei titolari di imprese artigiane o loro dipendenti che saranno impegnati nella attività di tutor nelle attività formative sperimentate.

Le Parti firmatarie il presente accordo considereranno come ampliamento della sperimentazione eventuali offerte formative che verranno realizzate da Regioni/Province con la collaborazione delle OO.AA. e delle OO.SS.LL. nell'ambito del processo di concertazione.

Le Parti convengono che le imprese, le quali non abbiano potuto ricevere l'offerta formativa regionale come sopra esperita e, nel contempo, non abbiano potuto usufruire del programma nazionale di sperimentazione dalle stesse avviato, debbano mantenere le agevolazioni contributive all'assunzione di apprendisti.

In ogni caso, nel quadro di una verifica positiva della sperimentazione, le Parti si impegnano ad intervenire nei confronti del Ministero del Lavoro sul punto di cui sopra al fine di assicurare certezza normativa alle imprese e di consentire all'intero sistema artigiano di disporre di una offerta formativa che sia conforme alle reali necessità professionali degli apprendisti in esso occupati.

Roma, 28 settembre 1998

CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL